



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 – Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

ORDINANZA N. 50 DEL 30-05-2018

Reg. generale n. 119 del 30-05-2018

| |
|--|
| Oggetto: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N.42/90 DEL 23/04/2018 DI DEFINIZIONE DELLE MODALITA' E DEI TERMINI DI CESSAZIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DEI FABBRICATI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 |
|--|

IL SINDACO

PREMESSO che con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, art. 3 comma 2, è stato disposto che i contributi per l'autonoma sistemazione *“sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza”*;

CONSIDERATO che al Comune di Treia stanno pervenendo le prime dichiarazioni di fine lavori per interventi di ripristino agibilità a seguito del sisma Centro Italia 2016 e che il numero dei progetti approvati e degli interventi in essere è destinato ad accrescere nei prossimi mesi;

CONSIDERATO inoltre che, a seguito di dichiarazione di fine lavori, si rende necessario provvedere alla revoca delle rispettive ordinanze di inagibilità e alla cessazione del contributo di autonoma sistemazione o di altre forme di assistenza alla popolazione per coloro che ne abbiano fatto richiesta a seguito dello sgombero della propria abitazione;

RITENUTO che il momento in cui si realizza la condizione per il rientro nell'abitazione, come previsto dall'OCDPC 388/2016, è rappresentato dalla data di emissione dell'ordinanza di revoca dell'inagibilità successiva alla comunicazione dell'ultimazione dei lavori da parte del tecnico all'ente comunale, tramite piattaforma MUDE, a conclusione degli interventi di ripristino dell'agibilità;

VISTO il quesito trasmesso dal Comune di Treia al Dipartimento Protezione Civile della Regione Marche (prot.4574 del 15/03/2018) al fine di conoscere il modo di procedere

relativamente al termine delle forme di assistenza alla popolazione (CAS o ospitalità presso strutture ricettive convenzionate) a seguito di ripristino agibilità di immobile al termine dei lavori di ricostruzione;

CONSIDERATO che ANCI Marche, nella nota inviata allo stesso Dipartimento (prot.18/2018, ns. prot. 5694/2018), aveva richiesto, al punto 7: *“nel caso di ripristino agibilità a termine dei lavori di ricostruzione, la cessazione del CAS va fatta coincidere con la data dell’ordinanza sindacale di revoca inagibilità, la data di notifica della stessa ordinanza o un termine (es. 10 giorni in analogia a quanto disposto per le SAE) della comunicazione di fine lavori da parte del tecnico privato incaricato?”*;

VISTO che, in assenza di indicazioni operative in merito alle suddette richieste, con Ordinanza Sindacale n.42/90 del 23/04/2018, è stato ordinato agli uffici competenti di interrompere le misure contributive decorsi dieci giorni dalla data di emissione dell’ordinanza sindacale di revoca dell’inagibilità emessa a seguito di ripristino delle condizioni di agibilità, in analogia con quanto disposto dal Capo del Dipartimento Protezione Civile Angelo Borrelli per le SAE (circolare prot. n. DIP/TERAG_SM/0052185 del 10/08/20147);

PRESO ATTO della nota inviata dal Dipartimento Protezione Civile in data 28/05/2018 UOGA/TERAG18_SM/0030763 (prot.9182/2018) in risposta ai quesiti di cui sopra, con la quale si danno indicazioni in merito alle modalità di procedere per quanto riguarda il termine delle forme di assistenza a seguito di ripristino dell’agibilità dell’immobile inagibile: *“il dies a quo di cessazione del contributo di autonoma sistemazione è individuato nel momento della notifica dell’ordinanza di revoca dell’inagibilità”*;

PRESO ATTO del fatto che gli uffici competenti hanno provveduto a liquidare il contributo per l’autonoma sistemazione per l’intero mese di aprile come da Decreto n.913 adottato dal Soggetto Attuatore Sisma 2016 in data 26 maggio 2018;

RITENUTO necessario revocare l’Ordinanza Sindacale n.42/90 del 30/05/2018, ordinando di:

- non disporre alcuna rettifica per quanto riguarda il C.A.S. già liquidato con Decreto n.913 del 26 maggio 2018 emanato dal Soggetto Attuatore Sisma 2016;
- adeguare al suddetto parere espresso dal Dipartimento Protezione Civile (prot.9182/2018) la procedura di liquidazione del C.A.S. nei confronti di coloro per cui non è ancora stata effettuata, provvedendo a disporre l’interruzione delle misure contributive il giorno stesso della notifica dell’ordinanza di revoca;

VISTO l’art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 285/1992;

VISTO l’articolo 50, comma 5, e 54, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

REVOCA

L'Ordinanza Sindacale n.42/90 del 30/05/2018;

ORDINA

- 1) Agli uffici competenti di non disporre alcuna rettifica per quanto riguarda il C.A.S. già liquidato nelle modalità disposte dall'Ordinanza Sindacale n.42/90 del 30/05/2018;
- 2) Agli uffici competenti, nei casi in cui non sia ancora stata effettuata la liquidazione del C.A.S., di adeguare il termine da cui far decorrere la cessazione dello stesso a quanto indicato nella nota inviata dal Dipartimento Protezione Civile in data 28/05/2018 UOGA/TERAG18_SM/0030763 (prot.9182/2018) che individua come giorno di cessazione il giorno stesso della notifica dell'ordinanza di revoca dell'inagibilità;
- 3) Agli uffici competenti di trasmettere la presente ordinanza a:
 - Dipartimento della Protezione Civile Nazionale;
 - Dipartimento della Protezione Civile della Regione Marche;
 - Centro Operativo Comunale;
 - Ufficio Ragioneria;
- 4) Di pubblicizzare la presente Ordinanza mediante affissione nelle forme di legge;

INDIVIDUA

ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. quale Responsabile del Procedimento Elisabetta Orazi, Responsabile II Settore;

RENDE NOTO

che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

ricorso al Prefetto entro 30 giorni, ovvero ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni.

IL SINDACO
Franco Capponi